

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio Roma, Sez. IX
Sentenza 02/05/2023, n. 2572

SENTENZA

- sull'appello n. 1917/2021 depositato il 15/04/2021

proposto da

Rappresentato da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00154 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 8857/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 7 e pubblicata il 06/11/2020

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARES 2013

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARI 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARI 2015

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARI 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARI 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARI 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante:" nel merito, riformare la sentenza n. 8857/7/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 7, come segue:

in via principale, stabilendo l'assoggettamento ai tributi sui rifiuti esclusivamente della superficie ad "uso ufficio" di mq. 115, secondo la "categoria tariffaria n. (...)" ("uffici, agenzie e studi professionali"), ed irrogando, per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione amministrativa unica pecuniaria, assumendo il minimo edittale del 100% del tributo dovuto e applicando l'istituto giuridico della "continuazione" di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997; in via subordinata, stabilendo, per gli anni 2013 e 2014, l'assoggettamento ai tributi sui rifiuti esclusivamente in relazione alla superficie ad "uso ufficio" di mq. 115, secondo la "categoria tariffaria n. (...)" ("uffici, agenzie e studi professionali") e, per gli anni dal 2015 al I semestre 2018, sia in relazione all'anzidetta superficie, secondo la "categoria tariffaria n. (...)" ("uffici, agenzie e studi professionali") sia con riferimento alla superficie "ad uso magazzino senza vendita" di mq. 683, secondo la categoria tariffaria (...)" ("Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili ... e magazzini senza vendita"), **ed irrogando, per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione amministrativa unica pecuniaria, assumendo il minimo edittale del 100% del tributo dovuto e applicando l'istituto giuridico della "continuazione" di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997;** condannare, in forza dell'art. 15, commi 1 e 2 ter, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il Comune di Roma alla rifusione dei 3/4 delle spese giudiziali del presente e del precedente grado del giudizio, disponendone, invece, la compensazione per il restante 1/4";

Resistente/Appellato: "Voglia l'Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale adita: • in ogni caso, rigettare l'appello, confermando il pronunciamento della sentenza; • condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio".

Svolgimento del processo

Con atto di appello depositato il 15.4.2021 e notificato il 14.4.2021, I. s. p. a. impugnava la sentenza n. 8857/2020, depositata in data 6.11.2020, con la quale la Commissione tributaria provinciale di

Roma aveva respinto il ricorso proposto in primo grado, con condanna alle spese, liquidate in Euro 4.000,00, proposto nei confronti del Comune di Roma, avverso avvisi di accertamento concernente Tares e Tari per gli anni di imposta 2013,2014,2015,2016,2017 e primo semestre 2018.

In particolare, a fondamento dell'impugnazione, allegava:

Che "Il Comune di Roma, constatata l'omessa dichiarazione da parte della dell'occupazione dei locali detenuti in via Della P. n. 427 in relazione al tributo sui rifiuti di competenza dei periodi di imposta dal 2013 al 2018, notificava, in data 10.12.2018, l'avviso di accertamento "TARES" n. (...) del 2018 relativo al periodo di imposta 2013 e gli avvisi di accertamento "TARI" nn. (...), (...), (...), (...), (...) del 2018 relativi, rispettivamente, ai periodi di imposta 2014, 2015, 2016, 2017 e I semestre 2018"; Che "il Comune di Roma sanzionava la violazione di omessa presentazione della dichiarazione per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018 nella misura pari al 200% del tributo accertato, **senza, però, esplicitare le ragioni specifiche di una tale grave sanzione pecuniaria e senza applicare l'istituto del "cumulo giuridico" e, nello specifico, il principio della "continuazione", disciplinato dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472**"; Che "il Comune di Roma non aveva correttamente individuato né la superficie né la destinazione d'uso dei singoli locali detenuti in via Della P. n. 437";

Che "l'unica attività di impresa esercitata è quella dell'acquisto e vendita all'ingrosso di materiale di cancelleria, e (ii) che sulla specifica superficie coperta adibita a "magazzino senza vendita" si producono rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, alla cui raccolta e smaltimento provvede la I. S.p.A. con il supporto di aziende specializzate";

Che, in particolare, non vi erano superfici inquadrabili nella categoria tariffaria n. 12 poiché non vi erano locali adibiti per la vendita al dettaglio ma solo all'ingrosso, con smistamento della merce alla clientela ovvero con conservazione previa eliminazione degli imballaggi rientranti nell'ambito dei rifiuti speciali conferiti a Consorzio S.F.S.;

Che gli uffici avevano una superficie inferiore a quella indicata negli avvisi impugnati pari a mq.115 e non mq. 200;

Che i locali ad uso stoccaggio e ad uso magazzino non dovevano essere assoggettati a tassazione;

Che la sentenza di primo grado era censurabile nella parte in cui non riconosceva le contestazioni relative all'uso ed alla superficie di detti locali per la omessa dichiarazione da parte del contribuente;

Che era illegittima l'applicazione del tributo anche in ordine alla superficie di mq. 2.075 rientrante nella categoria tariffaria (...) - "Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili ... e magazzini senza vendita" poiché era esente per la produzione di soli rifiuti speciali;

Che "i medesimi Giudici hanno ignorato che la I. S.p.A. ha dimostrato la sussistenza, all'interno del fabbricato situato in via Della P. n. 437, di un'attività di "stoccaggio" senza interventi di lavorazione o di imballaggio innanzitutto mettendo a confronto, per ogni anno di imposta, le fatture "passive", i "documenti di trasporto" e le "bolle di consegna" emesse dai fornitori con le fatture "attive" emesse nei confronti dei propri "clienti";

Che "con specifico riferimento ai periodi di imposta 2013 e 2014, i Giudici di seconde cure, nel disconoscere l'esclusione dal tributo sui rifiuti della superficie di mq. 683 adibita a "magazzino senza vendita" nonostante su di essa si siano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, hanno, da un lato, violato le norme recate dall'art. 14, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, per la TARES, dall'art. 1, comma 649, della L. n. 147 del 2013, per la TARI, e gli artt. 9, comma 3, del "regolamento TARES" e 8, comma 3, del "regolamento TARI" applicabile sino al 31 dicembre 2014 e, dall'altro, falsamente applicato l'art. 8, comma 6, del "regolamento TARI" operativo solo dal periodo di imposta 2015, adottandone, di fatto, un'applicazione retroattiva";

Che "il non aver presentato alla A. S.p.A., entro il 31 gennaio del 2016, 2017 e 2018 ed entro il 31 marzo del 2015, la dichiarazione della quantità di rifiuti speciali smaltiti a proprie spese, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato allo smaltimento e il "registro di carico e scarico", non può impedire alla I. S.p.A. di accedere all'esenzione de qua fornendo la prova dei relativi presupposti sostanziali in sede di impugnazione degli avvisi di accertamenti con i quali il Comune di Roma ha constatato l'omessa presentazione della dichiarazione prevista ai fini del tributo sui rifiuti";

Che "sono stati violati dalla sentenza impugnata, in quanto la CTP, nel ritenere che "il riconoscimento della sanzione nella misura massima è giustificato dalla gravità della violazione, venendo in rilievo un'ipotesi di omissione totale e non di insufficiente dichiarazione, e dalla consistenza dell'immobile soggetto a tassazione e, dunque, dalla entità dell'imposta violata", si è sostituita all'Ente locale impositore nella valutazione discrezionale dei parametri di determinazione della sanzione amministrativa contemplati dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e ha integrato la carente motivazione degli avvisi di accertamento impugnato in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa nella misura massima del 200% del tributo accertato";

Che non era stata riconosciuta la continuazione nella determinazione della sanzione.

Concludeva, chiedendo " nel merito, riformare la sentenza n. 8857/7/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 7, come segue: in via principale, stabilendo l'assoggettamento ai tributi sui rifiuti esclusivamente della superficie ad "uso ufficio" di mq. 115, secondo la "categoria tariffaria n. 10" ("uffici, agenzie e studi professionali"), ed irrogando, per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione amministrativa unica pecuniaria, assumendo il minimo edittale del 100% del tributo dovuto e applicando l'istituto giuridico della "continuazione" di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997; in via subordinata, stabilendo, per gli anni 2013 e 2014, l'assoggettamento ai tributi sui rifiuti esclusivamente in relazione alla superficie ad "uso ufficio" di mq. 115, secondo la "categoria tariffaria n. (...)" ("uffici, agenzie e studi professionali") e, per gli anni dal 2015 al I semestre 2018, sia in relazione all'anzidetta superficie, secondo la "categoria tariffaria n. (...)" ("uffici, agenzie e studi professionali") sia con riferimento alla superficie " ad uso magazzino senza vendita" di mq. 683, secondo la categoria tariffaria (...)" ("Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili ... e magazzini senza vendita"), ed irrogando, per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione amministrativa unica pecuniaria, assumendo il minimo edittale del 100% del tributo dovuto e applicando l'istituto giuridico della "continuazione" di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997; condannare, in forza dell'art. 15, commi 1 e 2 ter, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il Comune di Roma alla rifusione dei 3/4 delle spese giudiziali del presente e del precedente grado del giudizio, disponendone, invece, la compensazione per il restante 1/4".

Si costituiva Roma Capitale, depositando controdeduzioni con le quali esponeva:

Che "a seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini TARES/TaRi è stata riscontrata per l'occupazione dei locali siti in Via della P., n. 437 l'omessa dichiarazione della superficie rispettivamente di mq. 2.075 adibiti ad uso deposito/magazzini senza vendita (cat. (...)), di mq. 200 adibiti ad uso ufficio (cat. (...)) e di mq. 957 adibiti ad uso cartoleria e altri beni durevoli (cat. (...))";

Che "L'appellante, invero, non indica in maniera puntuale quali siano gli elementi che rendono la sentenza epigrafata ingiusta e quindi riformabile, limitandosi piuttosto a reiterare le argomentazioni esposte nell'atto introduttivo del 1 di giudizio";

Che "gli avvisi di accertamento TARES/TaRi nn. (...) (...), (...), (...), (...), (...) per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e I semestre 2018 traggono origine dagli elementi risultanti dalle fonti informative, tra cui la banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, la Camera di Commercio, l'archivio dei soggetti e delle utenze Ta.Ri. e gli archivi dell'Anagrafe Tributaria, come indicato alla pagina n. 1 di ogni avviso impugnato";

Che "In merito all'errore nell'attribuzione della categoria tariffaria (...) si evidenzia che proprio dalla visura dell'Anagrafe Tributaria, banca dati utilizzata ai fini dell'accertamento, risulta che l'attività prevalente esercitata dalla Società ricorrente consiste nel "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA";

Che "Dunque, si ritengono legittimamente emessi gli avvisi di accertamento TARES/TaRi nn. (...), (...), (...), (...) per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e I semestre 2018 riportanti l'omessa dichiarazione dell'occupazione dei locali di Via della P., n. 437, rispettivamente per le superfici di mq. 2.075 adibiti

ad uso deposito/magazzini senza vendita (cat. (...)), di mq. 200 adibiti ad uso ufficio (cat. (...)) e di mq. 957 adibiti ad uso cartoleria e altri beni durevoli (cat. (...)). Altresì, si evidenzia che per i locali siti in Via della P., n. 437 non risultano intestatari ai fini dell'assoggettamento alla TaRi, per il periodo

01/01/2013-30/06/2018. Quello che emerge, nella fattispecie in esame, è di fatto la conclamata e riconosciuta evasione totale della TaRi dovuta dalla I. SPA che ha omesso di dichiarare l'occupazione dei locali accertati";

Che "la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di omessa o infedele denuncia, si applica una sanzione per ogni anno (cumulo materiale), poiché la violazione si ripete. Invero, l'omissione o l'infedeltà, infatti, non vengono considerate violazioni di natura istantanea, ma si ripetono nel corso degli anni fino al momento in cui la situazione, da parte del contribuente, non viene sanata. Il cumulo materiale, secondo cui si sommano le sanzioni di tutti gli anni in cui è stata commessa la violazione, si fonda sul principio dell'autonomia annuale dell'obbligazione tributaria. Quindi, l'obbligo di presentare la denuncia si rinnova di anno in anno, così come periodicamente si rinnova per tacita conferma la denuncia già presentata, reiterando così la violazione commessa".

Concludeva chiedendo "Voglia l'Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale adita: • in ogni caso, rigettare l'appello, confermando il pronunciamento della sentenza; • condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio".

Motivi della decisione

Tanto premesso, l'appello appare infondato e, pertanto, deve essere respinto.

In primo luogo, appare opportuno porre in rilievo che l'appellante conferma di non avere proceduto alla dichiarazione annuale relativa al tributo in contestazione, ai sensi dell'art. 1, commi 684-686 della L. n. 147 del 2013, a partire dal 1.1.2014 con la denominazione di TARSU.

In base a detta disposizione legislativa, ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dando continuità alla necessità di una dichiarazione del contribuente.

Il contribuente non contesta quanto dedotto dalla Amministrazione fiscale, secondo la quale per i locali siti in via della P., n. 437 non risultano intestatari ai fini dell'assoggettamento alla TaRi, per il periodo 01/01/2013-30/06/2018.

Pertanto, l'odierna appellante risulta non avere presentato alcuna dichiarazione per gli anni considerati negli accertamenti impugnati.

Ciò dà luogo alla possibilità per l'Amministrazione fiscale di procedere all'accertamento anche sulla base di presunzioni semplici.

Detto obbligo dichiarativo, peraltro, si pone quale premessa per il riconoscimento di eventuali esenzioni o riduzioni, per come attestato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 533/2022, la quale ha affermato "Si osserva preliminarmente che la tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, I. n. 147 del 2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile della tariffa proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. Ciò premesso, alla luce della normativa sopra richiamata, ben può trovare applicazione alla fattispecie la giurisprudenza di questa Corte in tema di TARSU con riguardo all'art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, secondo la quale la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l'applicazione sulla

stessa di un "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e chiaramente presuppone l'assoggettamento all'imposta dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in caso di produzione di rifiuti assimilati "smaltiti in proprio" (Cass. n. 6359 del 2016). In tale materia grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., Sez. 5, n. 12979 del 15/05/2019, Rv. 653733-01; n. 22130/2017; n. 17622 del 2016; n. 26725 del 2016). Da tanto discende che correttamente la CTR ha interpretato la normativa in esame, ritenendo che fosse obbligo della contribuente, in sede di dichiarazione informare il Comune della particolare destinazione dei locali documentando la produzione in essi di rifiuti speciali e il loro smaltimento, e che nella specie essa non vi aveva adempiuto".

E' evidente che, avendo omissa il contribuente ogni dichiarazione, il Comune ha proceduto sulla base di fonti ufficiali che non possono trovare confutazioni in mere allegazioni difensive, generiche ed astratte.

Tale orientamento è confermato anche recentemente dalla Suprema Corte, affermando che "Secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo all'art. 62, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016). In tale materia grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015)" (vds. Cass. N. 13486/2019).

Detta pronuncia ha, altresì, affermato che "La liquidazione della TARSU si basa su elementi acquisiti a seguito di denuncia da parte del contribuente, che nel corso degli anni possono essere soggetti a variazione e modificazione, con la conseguenza che la omissa denuncia deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, a ciascuno degli anni solari, corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempita non solo per il versamento dell'imposta, ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997. A tale riguardo, questa Corte ha affermato che: "In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denuncia sia stata incompleta, infedele, oppure omissa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuano ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (Cass. n. 18133 del 2009; Cass. n. 21337 del 2008; Cass. 26434/2017). Questa Corte (Cass. 26434/2017) ha affermato il seguente principio di diritto: la sanzione va applicata anche

per gli anni successivi al primo, con riferimento ad ogni singolo anno di imposta, potendosi applicare per violazione della stessa indole riferite a periodi di imposta diversi, l'istituto della continuazione, ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997" (vds. Anche CTR Lazio n. 1303/2020 e CTR Toscana n. 934/2018)

L'orientamento della Suprema Corte appare chiaro, pertanto, sia in ordine alla necessità della dichiarazione annuale sia in ordine alla applicazione delle sanzioni per ogni anno, a cui comunque risulta applicabile l'istituto della continuazione.

Pertanto, limitatamente alla mancata applicazione della continuazione alle sanzioni comminate, può ritenersi fondato l'appello.

Ciò detto, in definitiva, anche considerando quando dedotto dal contribuente relativamente alle superficie asseritamente esenti, le indicazioni fornite dall'appellante sono del tutto generiche e privi di ogni riscontro, soprattutto alla luce delle stesse allegazioni del contribuente che ammette che, almeno una parte dei prodotti, viene privato dell'imballaggio in attesa della vendita, risultando così riconducibile l'attività presuntivamente a quella della categoria tariffaria indicata dall'Amministrazione fiscale.

Inoltre, non può prescindersi dalla mancata dichiarazione del contribuente, la quale non può avere valenza retroattiva, per cui le doglianze rappresentate nel presente giudizio rimangono irrilevanti ai fini dell'esenzione invocata, considerando anche che gli elementi su cui si fonda l'accertamento, fondato su dati ufficiali risultanti dall'Agenzia del Territorio, nei cui confronti il contribuente non solleva alcuna contestazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'appello può essere accolto limitatamente alla mancata applicazione della continuazione alle sanzioni comminate.

Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante per il principio della soccombenza prevalente.

P.Q.M.

- 1) accoglie parzialmente l'appello;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.